



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

## LORO SEDI

Roma, 22 maggio 2026

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot. N. 0001067 del 22/05/2026**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## CIRCOLARE N° 549

**OGGETTO: BANDO TIPO ANAC N. 2 RECANTE “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO”.**

Nella [Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026](#), veniva pubblicato il Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “ANAC” o “Autorità”) avente ad oggetto “Approvazione della [delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026](#): Bando tipo n. 2/2026 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.” (di seguito anche “Bando tipo”).

La citata delibera dell’ANAC entrerà in vigore a decorrere dal 30 maggio 2026.

### A. PREMESSA

In data 7 ottobre 2025, l’Autorità ha dato il via alla consultazione pubblica sullo Bando tipo, nonché sullo schema di domanda di partecipazione.

In data 15 ottobre 2025, con apposita comunicazione trasmessa ai Presidenti degli Ordini Regionali, il Consiglio Nazionale richiedeva, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 339/1990, eventuali osservazioni e/o contributi, entro e non oltre il successivo 31 ottobre, per procedere all’armonizzazione degli stessi in un unico documento.

Alla luce delle osservazioni trasmesse da alcuni Ordini Regionali, il Consiglio Nazionale trasmetteva il documento, armonizzando i contributi pervenuti e utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC.

All'esito della consultazione degli "stakeholder", l'Autorità riteneva di integrare il gruppo di lavoro istituito per il preliminare esame dello stesso Bando tipo (definito "Tavolo tecnico Bando Tipo n. 2/2025 SIA") anche con un rappresentante del Consiglio Nazionale, organizzazione che aveva inviato i contributi più significativi in sede di consultazione.

Pertanto, nell'ambito di tale tavolo, il Consiglio Nazionale partecipava alla prima riunione post consultazione degli "stakeholder" in data 23 e 24 febbraio 2026, al suo aggiornamento in data 2 e 3 marzo 2026 e all'incontro di chiusura in data 18 marzo 2026.

Il Consiglio Nazionale procedeva, altresì, alla trasmissione, in data 27 febbraio 2026, di una comunicazione successiva alla prima riunione e, in data 19 marzo 2026, di una nota conclusiva per focalizzare l'attenzione sugli argomenti discussi.

In data 27 marzo 2026, il Consiglio Nazionale riteneva utile trasmettere una ulteriore nota riepilogativa all'attenzione del Presidente e del Consiglio dell'ANAC, al fine di illustrare le osservazioni presentate con specifico riferimento al subappalto della relazione geologica, in vista dell'adozione conclusiva del Bando tipo da parte dell'Autorità.

In data 8 maggio 2026, è stato reso noto che l'Autorità ha aggiornato, in via definitiva, il Bando tipo, oggetto del successivo comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come indicato in epigrafe.

## **B. PRINCIPALI CONTENUTI DI INTERESSE DELLA CATEGORIA**

Tra i temi trattati nel provvedimento in esame che risultano di specifico interesse della categoria professionale, vi sono i seguenti.

### **I. Calcolo dei corrispettivi**

Viene espressamente ricordato che, ai sensi del comma 15-bis all'articolo 41 del Codice - in attuazione dei precedenti articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo - i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 dello stesso Codice sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, indicando: a) l'importo non soggetto a ribasso, corrispondente al 65% dell'importo a base di gara, esclusi iva, oneri assistenziali e previdenziali; b) l'importo soggetto a ribasso, corrispondente al restante 35% dell'importo a base di gara, esclusi iva, oneri assistenziali e previdenziali.

Si precisa, quindi, che, al fine di garantire il principio dell'equo compenso e a salvaguardia della qualità dei servizi, non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione dell'importo a base di gara.

Si evidenzia che a tale ultimo importo a base di gara debbano aggiungersi iva, oneri assistenziali e previdenziali, mentre è da includersi, nel relativo calcolo, la quantificazione delle spese.

Si sottolinea che, nel caso in cui sia stato omesso un livello di progettazione nella determinazione dell'importo a base di gara, devono essere comprese tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili al livello di progettazione omesso.

Si aggiunge che nell'importo dell'appalto vanno considerate, ove previste, anche le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto ministeriale 17.6.2016 di cui all'articolo 6 del medesimo decreto espressamente richiamato dall'Allegato I.13 del Codice, determinandone il corrispettivo secondo i criteri indicati nel richiamato articolo.

Si chiarisce che la corresponsione del compenso per i servizi professionali non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Si prevede di riportare, in apposite "tabelle", l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi mediante inserimento di "Categorie e ID opere – corrispondenza – grado di complessità – importo delle opere – specificità della prestazione – importo corrispettivo e spese ed oneri". Tra tali prestazioni è inclusa la relazione geologica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Codice e dell'Allegato I.7.

## **II. Appalto misto**

Si ricorda che, nel caso in cui siano previste anche prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici (quali principalmente le indagini geognostiche, archeologiche e strutturali), il relativo corrispettivo è determinato in base ai prezziari vigenti riferibili alle specifiche prestazioni, va comunque indicata la relativa metodologia di calcolo e il concorrente indica separatamente il ribasso offerto per le seguenti prestazioni.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, trattandosi di prestazioni riconducibili a lavori, anche nel caso di prestazioni di importo inferiore ai 150.000 euro (sopra il quale è necessario il possesso dell'attestazione SOA), deve essere previsto il possesso dei requisiti "semplificati" di capacità tecnica contemplati dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice.

Si precisa che tali prestazioni sono, in ogni caso, da intendersi come funzionalmente collegate alla corretta esecuzione dei servizi progettuali, da considerarsi nella loro interezza ed unitarietà.

Si precisa infine che, per tali prestazioni di natura non intellettuale, è necessario indicare i relativi costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre al CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività in questione, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del Codice. Ciò, a differenza, di quanto previsto per i servizi professionali, per cui non ricorrono costi

della sicurezza da interferenza e della manodopera, in considerazione della natura intellettuale di tali prestazioni (in cui rientra la relazione geologica).

### **III. Modifica del contratto, revisione dei prezzi, anticipazione sul corrispettivo e premi di accelerazione**

Si prevede, in via facoltativa, la clausola di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto, per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, precisando che ove, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili al professionista incaricato, le prestazioni subiscano variazioni dei costi complessivi, estranei alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, può trovare applicazione l'articolo 9 del Codice, con conseguente diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Si sottolinea l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi nel caso di contratto di durata - quali direzione dei lavori o coordinamento per la salute e la sicurezza - e la possibilità motivata del medesimo inserimento nel caso di progettazioni complesse e con sviluppo temporale esteso. Si precisa, in particolare, che qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva (per quanto di interesse, a titolo esemplificativo, si pensi alla necessità di ulteriori indagini e approfondimenti per la modellazione geologica), si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo della componente, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si prevede, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125, comma 1, del Codice, un'anticipazione del prezzo fino al massimo del 10 per cento del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Si ritiene applicabile, in via facoltativa, il premio di accelerazione per il caso di ultimazione anticipata della prestazione secondo modalità e criteri indicati.

### **IV. Soggetti ammessi e requisiti di ordine speciale**

#### **A. Requisiti di idoneità professionale**

Con riferimento ai soggetti che espletano l'incarico da affidare, viene richiesto che posseggano, nel gruppo di lavoro, professionisti con l'iscrizione agli appositi albi previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, precisando che, per il geologo che redige la relazione geologica, il concorrente debba indicare, nella domanda di partecipazione, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione al relativo albo.

Si aggiunge, in particolare, che, per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare, nella stessa domanda di partecipazione, oltre al nominativo del professionista abilitato e agli estremi dell'iscrizione al relativo albo, la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva iva, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, (risultante dall'ultima dichiarazione iva); ausiliario. In via facoltativa, si può prevedere che possano far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

*B. Requisiti di capacità economica e finanziaria*

Si evidenzia che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 40 dell'Allegato II.12 del Codice, nei servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati, alternativamente, tramite una copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale pari al 10% dell'importo delle opere oppure mediante fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

*C. Requisiti di capacità tecnica e professionale*

Si sottolinea che il comma 1-bis dell'articolo 40 dell'Allegato II.12 del Codice, per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico-professionale, fa riferimento a contratti analoghi eseguiti nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

In mancanza di previsioni legislative che lo precludano, si ritiene che la dimostrazione dei medesimi requisiti può essere richiesta sia mediante i servizi di punta, comunque correlati al valore delle opere, sia mediante l'elenco dei servizi, ma è preferibile quest'ultimo in tutti i casi in cui l'appalto non presenti natura e/o complessità tali da giustificare l'eventuale richiesta del requisito dei servizi di punta.

Viene fornita ampia descrizione delle modalità di comprova documentale e dei servizi valutabili con riferimento ai requisiti in commento.

**V. Avvalimento**

Si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

In tale caso, deve allegare alla domanda di partecipazione: a) le dichiarazioni dell'ausiliario relative al possesso dei requisiti, rilasciate mediante un proprio DGUE, e all'impegno a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o

premiali) oggetto di avvalimento; b) il contratto di avvalimento che specifica quali siano tali risorse strumentali e umane, indicando se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Si evidenzia che, qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze professionali (cd. avvalimento professionale), il servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, del Codice, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria, precisando che: *i)* la stazione appaltante deve verificare che, nel relativo contratto, l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria; *ii)* gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un "prestito del requisito".

## **VI. Subappalto**

Si precisa che, ove la stazione appaltante intenda consentire il subappalto della relazione geologica o di altro elaborato specialistico, dovrà richiedere che ne sia fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare a professionista in possesso dei requisiti speciali di cui sopra (cioè iscritto all'albo dei geologi). Ciò, in particolare, si precisa per l'ipotesi di subappalto necessario.

Si chiarisce che la mancanza di tale espressa dichiarazione non potrà determinare l'attivazione del soccorso istruttorio, in quanto trattasi di carenza non sanabile.

Si ricorda che la stazione appaltante può vietare il subappalto a cascata, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, evidenziando che determinate prestazioni possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Si sottolinea, infine, che l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **VII. Ulteriori previsioni e domanda di partecipazione tipo**

L'ANAC fornisce ulteriori indicazioni utili, tra cui si ritengono di interesse più generale quelle relative:

a) alla garanzia provvisoria, che non è dovuta nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP ed è, invece, richiesta nell'ipotesi in cui l'appalto comprenda anche altre prestazioni;

b) all'utilizzo del BIM (Building Information Modeling), per cui occorre l'integrazione del modello geologico nel modello informativo, con strutturazione dei dati secondo formati interoperabili (es. IFC - norma ISO 16739);

c) all'uso di sistemi di intelligenza artificiale, per cui va assicurata comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, effettuato il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantito che l'uso è

avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 196/2003).

Viene anche fornita una domanda di partecipazione tipo che recepisce pienamente quanto sopra.

\* \* \*

La presente viene emanata nell'esercizio della funzione di coordinamento dei Consigli degli Ordini Regionali, con invito a diramarla tra gli iscritti agli Albi regionali e con riserva di fornire ogni ulteriore indirizzo di dettaglio.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
Roberto Troncarelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Troncarelli", is written over the printed name of the president.